

(N. 719)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1954
(V. Stampato N. 1003)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 AGOSTO 1954

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 viene destinata una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.